

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 11.03.2021

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 17.03.2021

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' LUM "Giuseppe Degennaro" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' LUM "Giuseppe Degennaro"

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Nucleo di Valutazione" della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" costituito sensi dell'art. 1 della 19/10/1999 n.370;

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. Il Nucleo è formato da non meno di 5 membri, compreso il Presidente, ed è nominato secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo. Le incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Nucleo sono previste dalla legge.
2. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un altro periodo di pari durata.

Art. 3

Compiti

1. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Università. Di tale operato il Presidente del Nucleo relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Nucleo esercita funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia della didattica, della ricerca e della terza missione nonché della strutturazione del personale, in posizione propositiva e consultiva. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, spetta agli Organi di governo d'Ateneo.
3. Il Nucleo, tenuto conto degli obiettivi che gli Organi di governo dichiarano di voler raggiungere:
 - a) propone i criteri di valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed amministrative;
 - b) propone i parametri di riferimento dell'attività di controllo;
 - c) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica;
 - d) analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio al fine di fornire agli Organi di governo i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità, anche con appositi giudizi di qualità;
 - e) predispose una relazione annuale sulla produttività delle attività di ricerca, di formazione e di gestione svolte nell'anno precedente, da sottoporre agli Organi di governo e da inviare al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, secondo la legislazione vigente.

Art. 4

Risorse

1. Il Nucleo approva ogni anno un piano di lavoro sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in sede di approvazione del programma di gestione economico-finanziaria, assegna le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo e per lo svolgimento delle sue attività.
2. Con le risorse assegnate, il Nucleo provvede alle spese per lo svolgimento delle missioni, per l'esecuzione di indagini avviate per approfondire la conoscenza dei processi oggetto di valutazione, per ogni altra spesa derivante dalle attività del Nucleo stesso.
3. Ai componenti del Nucleo potrà essere attribuito un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale di un Ufficio di supporto.

Art.5

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative in possesso dei servizi dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture. L'Amministrazione garantisce la necessaria collaborazione affinché il Nucleo sia in grado di espletare con speditezza i propri compiti.

Art. 6

Convocazioni

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 4 mesi, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo, con avviso fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione e reca in allegato l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

Art. 7

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Nucleo è validamente costituito quando:

a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;

b) risulti presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati e comunque un numero non inferiore a due;

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente; in sua assenza da un componente del Nucleo individuato dallo stesso. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile dell'Ufficio di supporto.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.

2. Dei relativi lavori viene redatto il verbale a cura del segretario.

3. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Eventuali modifiche e correzioni possono essere inserite nel verbale della seduta successiva.

4. I pareri del Nucleo sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.

Art. 9

Rinvio e disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla disciplina vigente e cioè alla legge n. 240/2010 e s.m.i. e alla legge n. 370/1999 e s.m.i., nei limiti in cui siano applicabili all'Università LUM "Giuseppe Degennaro", e allo Statuto dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Casamassima, addì 17.03.2021

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro